

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, TRIPODI, ABBATAN-
GELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, GREGGI,
GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI,
MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI,
ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPI-
RI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA,
TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE, ZANFAGNA**

Presentata il 28 giugno 1979

Applicazione del codice penale militare di guerra
ai reati commessi con azioni di guerriglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La specifica volontà di gruppi eversivi che adottano il sistema del terrorismo e della guerriglia per contestare con le armi la validità costituzionale dello Stato, gli assassini indiscriminatamente compiuti per impedire il funzionamento delle istituzioni, altro non sono che concrete espressioni di una guerra in atto contro la nostra società.

A così tenace e sanguinaria violenza, non isolata od episodica ma sempre più diffusa, legata ad un disegno strategico tendente al soffocamento di ogni libertà, non è possibile rispondere con il fallimentare sistema dell'inasprimento delle pene o con gli altrettanto effimeri espedienti procedurali: chi porta la guerra deve attendersi una risposta con sistemi e leggi di guerra e noi, anche con contestuale proposta di legge costituzionale, ne forniamo gli strumenti.

Non si tratta di dichiarare lo stato d'assedio, ma solo di utilizzare — per la durata di due anni — il disposto dell'articolo 5 del codice penale militare di guerra che, in casi straordinari e di particolare gravità della situazione interna, prevede l'applicazione, su tutto il territorio dello Stato o su parte di esso, della legge penale militare di guerra.

Solo così lo Stato, recuperata l'autorità, potrà fronteggiare e battere l'ondata della violenza, e i cittadini — finalmente difesi — potranno dare credibilità allo Stato.

La collettività nazionale, da troppo tempo sgomenta, sollecita un atto di dignità e di coraggio: noi auspichiamo che la Camera voglia dimostrarsi sensibile a questa attesa approvando la presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il Governo, entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, al fine di applicare su tutto il territorio dello Stato o su parte di esso, la legge penale militare di guerra nei confronti di quanti, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale dello Stato, di impedire il funzionamento delle istituzioni, di determinare un clima di terrore, ricorrono ad azioni individuali o collettive di guerriglia, usando armi da fuoco, bottiglie incendiarie, esplosivi o altri gravi mezzi di offesa e sempre quando commettano i delitti previsti dal titolo primo del libro secondo del codice penale contro la personalità dello Stato, quelli ricadenti nella competenza della Corte d'Assise, nonché quelli trasferiti alla competenza del tribunale dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, anche se dai reati sopra indicati non derivino danni alle persone o alle cose.